

**AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

– Roma –

RICORSO

Per il Sig. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, come da procura allegata e da considerarsi in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesca Cazorzi (c.f. [REDACTED]; *pec* francesca.cazorzi@avvocatipordenone.it; *fax* n. 0434.28486) con studio in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 6, e Sergio Antoniazzi (c.f. [REDACTED]; *pec* sergio.antoniazzi@avvocatipordenone.it; *fax* n. 0434.28486) con studio in Pordenone, Via Giuseppe Mazzini, n. 6, entrambi del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata *francesca.cazorzi@avvocatipordenone.it* e *sergio.antoniazzi@avvocatipordenone.it* e, in subordine, fisico presso lo studio della prima in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 6;

ricorrente

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA (c.f. 80234710582; *pec* udc@postacert.difesa.it), in persona del Ministro e/o legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Palazzo Baracchini, Via XX Settembre, n. 8, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; *pec* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in 00198 – Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

il MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (c.f. 97160960585; *pec* persomil@postacert.difesa.it) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.

80224030587; pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in 00198 – Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

il MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE – CENTRO DI SELEZIONE DI ROMA (c.f. 80234710582; pec cesel_roma@postacert.difesa.it) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via dei Bersaglieri, n. 10, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in 00198 – Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

il MINISTERO DELLA DIFESA – CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO (c.f. 80234710582; pec centro_selezione@postacert.difesa.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Foligno (PG), Via Mezzetti, n. 2, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in 00198 – Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

p.a. resistenti

e nei confronti

del Sig. [REDACTED];
[REDACTED];

eventuale controinteressato

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

e concessione di altra idonea misura cautelare

– del provvedimento della Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di esclusione dal reclutamento, notificato il 27 giugno 2025 (all. 1);

– del provvedimento del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – SM Ufficio Reclutamento e Concorsi di diniego dell’istanza di

riesame del giudizio d'idoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2025 – 2° blocco del 30 luglio 2025 (all. 2);
– di ciascun altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto, che confermi il giudizio di inidoneità del candidato ricorrente e la sua conseguente esclusione dal concorso VFI 2025.

*** **

È bene muovere da una breve ricostruzione delle circostanze di

FATTO

1.1 Il Sig. ██████████ ha partecipato al bando del Ministero della Difesa per il reclutamento nell'Esercito di 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale nell'anno 2025 (VFI - M_D AB05933 REG2024 0616985 del 25 ottobre 2024 – all. 3). Nello specifico, il ricorrente ha partecipato alla selezione del secondo blocco, indicando come preferenza il comparto “Forze Speciali”.

1.2 Il ricorrente, presentata la domanda di partecipazione, essendo stato ritenuto idoneo, veniva convocato per le prove di efficienza fisica e accertamenti fisio-psico-attitudinali con primo giorno di prove il 26 giugno 2025 (all. 4).

1.3 Ivi il ricorrente veniva valutato idoneo con punti 24,760, avendo brillantemente superato tutte le prove di efficienza fisica (all. 5).

1.4 In data 27 giugno 2025 il rappresentato si sottoponeva alla seguente visita sanitaria all'esito della quale veniva escluso con la motivazione “*tatuaggio polso sinistro, non compatibile con i requisiti concorsuali*” (all. 1) per avere, per l'appunto, un tatuaggio che secondo il parere della Commissione esaminatrice supererebbe il limite della linea blistoidea indicato nel bando concorsuale (all. 6).

1.5 L'esclusione ha impedito al Sig. ██████████ la prosecuzione della visita del 27 giugno con l'effettuazione del profilo sanitario, nonché la sua sottoposizione alla prova psico-attitudinale prevista per il successivo 28 giugno 2025.

1.6 Il ricorrente, quindi, si avvaleva immediatamente della facoltà di presentare istanza di riesame (all. 7), tuttavia respinta con atto del 30 luglio 2025 in quanto la certificazione medica allegata dal candidato non sarebbe stata rilasciata né da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, né da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (all. 2).

*** **

Un tanto ricostruito sinteticamente, i provvedimenti impugnati sono ingiusti e illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

2.1 I MOTIVO: violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 11 e 20, del bando di selezione (all. 3), nonché degli artt. 635, comma 1-ter, e 638 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e della “policy sui tatuaggi” rappresentata dalla richiamata (nel bando) immagine “presente sul sito di Forza Armata all’indirizzo www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf” (all. 6); eccesso di potere per travisamento di fatto, falsa rappresentazione della realtà, e difetto di istruttoria.

2.1.1 L'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva *de qua* discenderebbe, secondo la Commissione medica esaminatrice, dalla presenza di un tatuaggio sull'arto sinistro superante il limite della linea blistoidea del polso, ovvero quella linea immaginaria che unisce lo stiloide radiale e ulnare, causa precludente l'arruolamento nelle forze armate per le specifiche previsioni del bando di selezione (art. 10, commi 11 e 20), trovanti ancoraggio normativo nel comma 1-ter dell'art. 635 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, disponente letteralmente che *“I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando”*.

2.1.2 Sennonché, a dispetto della valutazione (forse un pò precipitosa è lecito osservare) della predetta Commissione, il tatuaggio presente nella parte interna (*rectius* nel “lato” dei flessori) dell’avambraccio sinistro del ricorrente arriva a lambire soltanto la linea blistoidea del polso, senza però superarla, rimanendo così coperto dall’uniforme di servizio invernale nella versione sprovvista di guanti.

Un tanto trova immediata conferma nell’allegata documentazione fotografica (all.ti 8, 9 e 10), dimostrante che il tatuaggio presente nella parte interna dell’avambraccio sinistro non supera la linea blistoidea del polso e rimane completamente coperto indossando un indumento avente maniche di lunghezza analoga a quelle dell’uniforme invernale, nonché ulteriore conforto nella recentissima attestazione del Dott. ██████████

██████████ che il ricorrente “*presenta un tatuaggio a livello dell’avambraccio sinistro, in fase di rimozione tramite laserterapia, il quale non supera la linea blistoidea*” (all. 11).

Ad ogni buon conto, per fugare qualsiasi dubbio, in ragione dei predetti elementi di prova (fotografie e attestazione del medico dermatologo) viene rispettosamente richiesto a codesto Ill.mo Collegio di disporre una verifica per accertare se il tatuaggio presente sull’avambraccio sinistro del ricorrente superi (ma così non è) la linea blistoidea del polso.

2.1.3 Il giudizio di non idoneità discende pertanto dal travisamento dell’aspetto fisico del ricorrente, e integra il vizio di eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà avendo la Commissione presunto erroneamente che il tatuaggio del ricorrente si estendesse oltre la linea blistoidea del polso sinistro, nonché il medesimo vizio di legittimità per difetto di istruttoria, dal momento che un esame più accurato dell’esteriorità del concorrente avrebbe impedito la fatale svista: banale osservare, infatti, che se la Commissione medica avesse semplicemente richiesto al candidato di indossare la divisa sarebbe emersa immediatamente la non visibilità del tatuaggio.

Trattasi, all'evidenza, di un fatto – il superamento della linea blistoidea – avente carattere oggettivo, per l'effetto sottratto alla discrezionalità tecnica che connota le valutazioni della Commissione medica, con discendente piena ammissibilità dello scrutinio di legittimità (come nel presente caso) nell'ipotesi di manifesta erroneità, irragionevolezza, incongruità.

L'illustrato travisamento di fatto è stato foriero anche della violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 11 e 20, del bando di selezione (all. 3), nonché degli artt. 635, comma 1-ter, e 638 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e della “*policy sui tatuaggi*” chiarificata nell'immagine alla quale rimanda il bando di selezione (all. 6), disposizioni tutte proibenti l'arruolamento o il mantenimento in servizio di soggetti aventi tatuaggi su testa, collo, viso, mani e polsi.

Le medesime illegittimità (così come quelle avanzate con il secondo motivo di ricorso), chiaramente, affliggono anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame (all. 2), che nel negare un ripensamento per ragioni meramente formali conferma, per l'effetto, il provvedimento (e suo contenuto) della Commissione medica esaminatrice.

2.2 II MOTIVO: violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 11 e 20, del bando di selezione (all. 3), nonché degli artt. 635, comma 1-ter, e 638 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per difetto dei presupposti giustificanti il divieto, nonché violazione di legge per violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di motivazione.

2.2.1 La convinzione del carattere assorbente delle precedenti censure non dispensa dal lamentarne ulteriori, la cui illustrazione non può che prendere le mosse dal dato letterale delle disposizioni delle quali si denuncia la violazione.

Il comma 11 dell'art. 10 del bando di selezione prevede che sia giudicato inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico soltanto “*se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare*”: quest'ultima previsione, a ben vedere,

ricalca esattamente la condizione imposta dal comma 1-ter dell'art. 635 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

2.2.2 L'esclusione del candidato, pertanto, non è la conseguenza automatica della presenza di tatuaggi – come all'incontro avviene per altri requisiti imposti dalla medesima disposizione (per esempio la non assenza di precedenti condanne o imputazioni penali in corso) – essendo indispensabile valutare se il disegno epidermico possa ledere il decoro della Forza Armata, ovvero la dignità del singolo militare.

Sul punto appare conferente richiamare una pronuncia giurisprudenziale pur relativa al concorso di allievi agenti della Polizia di Stato, secondo cui *“la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere per l’amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (T.A.R. Lazio, I, 9 marzo 2009, n. 2394)”* (Tar Calabria, sez. I, 19 maggio 2010, n. 510).

La predetta valutazione, tuttavia, difetta radicalmente nella presente vicenda ove l'esclusione è stata così laconicamente motivata *“tatuaggio polso sinistro, non compatibile con i requisiti concorsuali”* senza verificare e dar conto motivatamente – fermo restando che il tatuaggio del ricorrente non oltrepassa la linea blistoidea del polso sinistro – dell'effettiva lesione del decoro dell'Arma e della dignità del suo appartenente.

Di non secondario rilievo, e fonte di altra illegittimità, è la circostanza che l'Amministrazione si sia limitata a dar conto della presenza del tatuaggio, senza tuttavia indagarne l'effettiva consistenza, con discendente ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (dal momento che la

decorazione cutanea potrebbe astrattamente spingersi sino alla linea blistoidea, ovvero superarla di un solo millimetro). A tal proposito, secondo giurisprudenza consolidata, *“ciò rilevi solo laddove tale “visibilità” risulti motivata non in relazione alla mera ubicazione del tatuaggio, in termini pertanto di potenziale individuabilità, ma anche avuto riguardo alla sua effettiva consistenza: nel caso di specie, invero, la oggettiva ridotta dimensione, in uno con la riconosciuta circostanza che la candidata si stava sottoponendo ad interventi di rimozione (cfr. nota prot. n. 850/A in data 26 luglio 2012 del Direttore del servizio “Affari generali di sanità” del Ministero dell’Interno) non consentono di inferirne elementi alla stregua dei quali se ne sia ritenuta insormontabile la valenza ostativa”* (C.d.S., sez. II, 26 agosto 2019, n. 5875).

Il provvedimento di esclusione (al pari del successivo provvedimento che lo conferma implicitamente rigettando l’istanza di riesame) è pertanto afflitto anche dalle rubricate illegittimità, difettando la condizione per l’idoneità prescritta espressamente dalla disposizione di legge (sia della selezione che generale) nonché una esplicitata motivazione sull’incompatibilità del tatuaggio del ricorrente con decoro dell’uniforme e dignità del militare, nonché sulla sua concreta consistenza (del tutto trascurata).

ISTANZA CAUTELARE

Confidando di aver delineato sufficientemente il *fumus boni iuris*, non resta che trattare del requisito del *periculum in mora*.

La mancata sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, unitamente alla mancata concessione dell’ammissione con riserva alle successive prove di idoneità (interrotte prima della redazione del profilo sanitario il 27 giugno 2025) ed eventuale inserimento in graduatoria, arrecherebbe un grave pregiudizio al ricorrente, dal momento che la definizione del presente giudizio avverrebbe a procedura selettiva ormai conclusa, considerando che secondo l’art. 1, comma 2, del bando lo *“incorporamento del 2° blocco [è] previsto indicativamente a partire dal mese di settembre 2025”*.

Tanto più, che il ricorrente – per altro distintosi per merito nelle prove fisiche svolte (all. 5) – non potrebbe più partecipare ad altra procedura selettiva, stante il prossimo superamento del requisito dell'età previsto dall'art. 2 del bando.

All'incontro, la concessione delle predette misure cautelari non arrecherebbe alcun danno all'Amministrazione, la quale proseguirebbe con la procedura selettiva in essere, né ai restanti candidati.

ISTANZA DI VERIFICAZIONE

La presente istanza trova ragione nella documentazione fotografica prodotta (all.ti 8, 9 e 10), nonché nell'attestazione del Dott. ██████████ del 2 agosto 2025 (all. 11), che assurgono a principio di prova dell'idoneità del ricorrente, *rectius* dell'erroneità del giudizio della Commissione medica esaminatrice (e della conseguente sua conferma implicita), in presenza del quale la verifica istruttoria si pone come attività idonea a pervenire all'oggettivo accertamento e valutazione delle condizioni fisiche del ricorrente, ovvero se il tatuaggio presente sull'avambraccio superi la linea blistoidea del polso sinistro, escludendo un eventuale carattere esplorativo della presente istanza.

Il ricorrente, in altre parole, ha fornito elementi e rilievi attinenti alle valutazioni dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione, idonei a far dubitare del discendente giudizio di inidoneità cristallizzato nei provvedimenti impugnati: è necessario pertanto conseguire conferma che, nel caso concreto, il tatuaggio non superi il più volte ricordato limite imposto a pena di inidoneità del candidato.

Sul punto, a sostegno dell'istanza, è bene ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“il mezzo istruttorio della consulenza, come questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6175 e Sez. VI, 13 gennaio 2004 n. 1204), può essere disposto allorché il provvedimento sia carente nell'accertamento dei presupposti che sono a base del giudizio, per insufficienza delle operazioni tecniche poste in essere o per incompleta rappresentazione dei fatti”* (C.d.S., sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136).

*** **

Per quanto detto, i sottoscritti difensori, *ut supra* legittimati, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

voglia codesto Illustrissimo Tribunale:

in sede cautelare: disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati nella presente sede e concedere l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove previste dalla procedura selettiva, successive a quelle già sostenute e completate positivamente prima dell'esclusione;

in via istruttoria: disporre l'attività di verifica dell'aspetto esteriore del ricorrente per accertare se il tatuaggio presente sull'avambraccio supero, o meno (come sostenuto motivatamente nel presente ricorso e documentazione allegata), la linea blistoidea del polso sinistro con conseguente idoneità/inidoneità di partecipare alla procedura selettiva e discendente illegittimità/legittimità degli avverso provvedimenti di esclusione;

nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, disporre l'annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Salvis iuribus.

*** **

Si producono i seguenti atti e documenti: A. Procura alle liti; 1. Provvedimento di esclusione del 27 giugno 2025; 2. Provvedimento di non accoglimento del riesame del 30 luglio 2025; 3. Bando per il reclutamento nell'anno 2025 nell'Esercito di 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI); 4. Convocazione alle prove di efficienza fisica e accertamenti fisio-psico-attitudinali; 5. Verbale del 26 giugno 2025 delle prove di efficienza fisica; 6. Slide estratta dal bando di concorso (*url* www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arrollamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf); 7. Istanza di riesame del 27 giugno 2025; 8. Immagine fotografica mano e polso sinistro "dorso"; 9.

Immagine fotografica mano e polso sinistro “parte interna”; 10. Immagine fotografica mani e polsi; 11. Attestazione del Dott. ██████████ del 2 agosto 2025.

*** **

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il presente ricorso ha valore indeterminato, di tal che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650,00.

*** **

Con osservanza.

Pordenone – Roma, 5 agosto 2025

Avv. Sergio Antoniazzi

Avv. Francesca Cazorzi